

TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ

- Sezione Lavoro -

**Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.,
decreto ex art. 669 sexies e con contestuale istanza ai sensi dell'art. 151**

c.p.c.

Nell'interesse di **Angela De Palma** (CF: DPLNGL63H57L109Y), nata a Terlizzi (BA) il 17/06/1963, ed ivi residente al Viale delle Mimose n. 42/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Calvani (CF: CLVNTN74C06L109J; pec: a.calvani@pec.avvocati-associati.org; fax: 080.3968176) ed elettivamente domiciliata in Forlì presso la cancelleria dell'adito Tribunale, in virtù di mandato a margine del presente atto

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (di seguito MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari**, in persona del Dirigente *pro tempore*, CF 80024770721, con sede in Bari alla Via Castromediano n. 123
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente *pro tempore*, CF 80062970373, con sede in Bologna alla Via De' Castagnoli n.

1

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nei bollettini resi dagli Ambiti Territoriali della Regione Puglia, recanti trasferimenti e passaggi del personale di ruolo per la Scuola



Primaria, ossia di tutti i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni che hanno partecipato alla mobilità al fine di ottenere il trasferimento presso un ambito territoriale della Regione Puglia

PER IL RICONOSCIMENTO

Del diritto ad ottenere il trasferimento per mobilità straordinaria presso l'Ambito Territoriale indicato come prioritario (Puglia 0003) ovvero altro ambito territoriale della Regione Puglia, a fronte dell'illegittimo ed ingiusta assegnazione dell'ambito territoriale Emilia Romagna 0007

FATTO

1. La ricorrente, abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015, e da ultimo ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo "Cassano De Renzio" a Bitonto (prov. Bari).

La stessa ha presentato in data 27 maggio 2016 – giusta ordinanza del MIUR n. 241/2016 per mezzo della quale è stata disciplinata la mobilità del personale docente – domanda di mobilità interprovinciale, su posto comune, per la scuola primaria, per l'anno scolastico 2016/2017.

Più precisamente la ins. de Palma ha partecipato alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, con particolare riferimento alla "Fase C" prevista dall'art. 6 del CCNI dell'8 aprile 2016, essendo stata assunta per l'a.s. 2015/2016.

La predetta fase C rientra nell'ambito della mobilità straordinaria disposta dall'art. 108 della L. 107/2015 su tutti i posti vacanti e disponibili negli ambiti provinciali nazionali.

L'odierna ricorrente presentava, quindi, domanda di trasferimento



interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso. La stessa ins. de Palma provvedeva altresì a compilare, ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza ministeriale suindicata, l'elenco delle preferenze di ambito e di Provincia.

La domanda veniva convalidata dal sistema in data 25/06/2016 e veniva attribuito alla ricorrente un punteggio base derivante dai titoli posseduti e dall'anzianità di servizio pari a 27 punti, cui venivano aggiunti ulteriori 6 punti per ricongiungimento familiare nell'Ambito Territoriale prescelto.

La ricorrente, infatti, volendosi ricongiungere al proprio nucleo familiare residente a Terlizzi (in provincia di Bari), indicava quale possibile sede tutti gli ambiti provinciali ricadenti nel territorio della Regione Puglia, e, prioritariamente, gli ambiti ricompresi nella provincia di residenza del proprio nucleo familiare.

2. Ad esito delle operazioni di mobilità, in data 29/07/2016 la ricorrente riceveva dal MIUR una comunicazione a mezzo mail, di cui si riporta per facilità il testo:

“Gentile Insegnante,

l'esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed e' conforme alle informazioni riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali.

Eventuali necessarie richieste di chiarimento potranno essere rivolte agli uffici amministrativi competenti.

Non saranno oggetto di reiterata comunicazione le eventuali modifiche o



correzioni che potrebbero scaturire da accertamenti e diverse determinazioni assunte dagli organi preposti.

Tutto ciò premesso,

Le comunichiamo che, per l'a.s. 2016/2017, ha ottenuto il trasferimento presso EMILIA ROMAGNA Ambito 0007, TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE”.

In pari data venivano pubblicati i bollettini dei movimenti nei vari ambiti provinciali della Regione Puglia, e dagli stessi si rileva come numerosi insegnanti, nonostante siano in possesso di un punteggio notevolmente inferiore rispetto a quello posseduto dall'odierna ricorrente, abbiano ottenuto il movimento per mobilità in uno degli ambiti delle provincie della Regione Puglia;

3. A tale proposito, si rileva come il mancato ottenimento del trasferimento, per mobilità, in un ambito tra quelli indicati come prioritari dalla odierna ricorrente, è attribuibile esclusivamente alla circostanza che le graduatorie sono state redatte senza alcun criterio improntato ai principi di efficacia e buon andamento della pubblica amministrazione, attraverso un sistema informatico il cui algoritmo di funzionamento risulta del tutto sconosciuto e che ha subito critiche a livello nazionale per palese violazione del principio di trasparenza. Un algoritmo che – con l'ottusità propria dei sistemi informatici, ontologicamente incapaci di analizzare, valutare e decidere su fattispecie complesse che necessitano di particolari capacità di discernimento – ha prodotto risultati aberranti, come quello che ne occupa, ove soggetti con un minor punteggio in graduatoria rispetto alla ricorrente sono stati preferiti a quest'ultima per l'assegnazione dell'ambito prescelto.

4. La ins. de Palma inoltrava, in data 2 agosto u.s., al MIUR, oltre che



all'Ufficio Scolastico della Regione Puglia e della Emilia Romagna, una istanza finalizzata ad ottenere dall'amministrazione una rettifica in autotutela del provvedimento per mezzo del quale le veniva attribuito un Ambito Territoriale indicato come 45° in sede di domanda di mobilità, piuttosto che uno degli Ambiti indicati prioritariamente, assegnati invece a soggetti con un minor punteggio.

Successivamente, in data 10 agosto 2016, la odierna ricorrente presentava anche richiesta di conciliazione chiedendo nuovamente la rettifica del provvedimento di trasferimento, con l'assegnazione dell'Ambito nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato in sede di domanda e, comunque, nel rispetto del punteggio conseguito.

Non avendo sortito alcun esito né l'istanza di rettifica in autotutela né il tentativo di conciliazione promosso dalla ins. de Palma (la quale ha nel frattempo preso servizio presso L'Istituto Comprensivo Valle del Montone di Castrocaro (FC) , la stessa rischia di essere vittima di una palese illegittimità e di una grave ingiustizia, in ragione della quale, pur in possesso di un punteggio superiore, si è vista scavalcare in sede di assegnazione dell'Ambito prescelto da docenti con punteggi più bassi.

5. Ne consegue, dopo il tentativo di conciliazione espletato e risultato vano, e atteso il carattere *ictu oculi* illegittimo e irragionevole del provvedimento relativo alla domanda di mobilità presentata dalla odierna ricorrente (assunto dall'amministrazione in violazione dei principi di efficacia, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa) l'odierna azione giudiziaria, ricorrendo, nella fattispecie, tutti i presupposti cui l'art. 700 cpc subordina la concessione di provvedimenti di urgenza per le seguenti ragioni in



DIRITTO

Relativamente al *fumus boni iuris* non è chi non veda come il provvedimento di attribuzione dell'Ambito Territoriale all'interno della procedura di mobilità, sia privo di qualsivoglia motivazione e, pertanto, da annullare e/o disapplicare in quanto assunto in violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990 e s.m.i.

L'assoluta assenza di motivazione, infatti, impedisce completamente di comprendere quale sia stato l'iter logico e giuridico seguito dall'amministrazione nell'assunzione di un provvedimento così lesivo per la ricorrente, di fatto strappata al suo ambito familiare e relazionale e trasferita *ex abrupto* a centinaia di chilometri di distanza.

E quel che più desta sconcerto è che a questo evidentissimo danno, si è aggiunta “la beffa”, per la odierna ricorrente, di vedersi scavalcata da altri insegnanti nelle medesime condizioni che, pur avendo punteggi di gran lunga inferiori, hanno ottenuto l'insegnamento in uno degli Ambiti Territoriali indicati prioritariamente dalla de Palma.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, risultano trasferiti presso l'Ambito Territoriale “Puglia 0001” i seguenti docenti, tutti con punteggi inferiori a quello dell'odierna ricorrente:

Bovenga Luana	pt. 19
Garofalo Vincenza	pt. 15
Toscano Vita	pt 21

Mentre alla docente GAROFALO ANNALISA (assegnata all'Ambito Puglia 0001 con punti 27) è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento che, però, nel suo caso avrebbe efficacia solo con riferimento all'Ambito Puglia 0003.



Quale sia stata la *ratio* di queste scelte è del tutto incomprensibile, anche in ragione del fatto che il MIUR si è limitato (stando a quanto si è appreso dalla stampa nazionale) ad “affidare” la gestione complessa di questo procedimento ad un sistema informatico che, sulla base di un “famigerato” algoritmo del quale si sa poco o nulla, ha incrociato una gran mole di dati, producendo però, evidentemente, risultati irragionevoli.

Mancando, quindi, la motivazione (sia sotto il profilo dei presupposti giuridici sia sotto il profilo della coerenza logico-formale), l’amministrazione scolastica ha violato i basilari principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di efficacia e di trasparenza, non mettendo la odierna ricorrente nelle condizioni di conoscere il contenuto e le ragioni giustificative di un provvedimento che così pesantemente va ad incidere nella sua sfera personale e a ledere i suoi diritti soggettivi e i suoi interessi.

Né è possibile apprezzare alcuna argomentazione relativa al percorso che ha indotto l’amministrazione ad assumere tale decisione e, soprattutto, non è dato sapere quale sia stata la valutazione dei diversi interessi giuridicamente rilevanti che hanno portato, poi, all’adozione dell’atto di assegnazione dell’Ambito Territoriale.

Sotto altro profilo non c’è alcuna traccia della ragione per la quale, del tutto illogicamente e in maniera chiaramente discriminatoria per la odierna ricorrente, docenti con minor punteggio abbiano ottenuto l’assegnazione di Ambiti Territoriali prioritariamente indicati dalla ins. de Palma.

Come noto la giurisprudenza ha in più circostanze chiarito che *“la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno*



giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5868; idem, Sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341; idem, Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1047; idem, Sez. IV, 22 settembre 2005, 4982). La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (fra le tante Cons. Stato sez.V, 3 aprile 2002 n. 1904), atteso il disposto di cui all'art. 3 L. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta (cfr., ex multis, Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 22 settembre 2005, n. 1431; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 460; Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750)” (TAR Lazio, sez. II bis, sentenza n. 11012 del 2 settembre 2015).

L'assenza di motivazione, quindi, impone il suo annullamento ovvero la sua disapplicazione.



* * * * *

Sotto altro profilo la ins. de Palma è stata vittima di una palese ingiustizia essendole stato assegnato un Ambito Territoriale indicato al 45° posto nella sua istanza di mobilità, mentre ad altri insegnanti nella sua stessa posizione ma con punteggio inferiore, sono stati assegnati ambiti indicati come prioritari dalla odierna ricorrente, come si evince chiaramente dal ricorso con istanza di rettifica in autotutela presentato in data 2 agosto 2016 e dall'istanza per la conciliazione presentata in data 10 agosto u.s.

Tale incomprensibile decisione dell'amministrazione è da considerarsi illegittima anche perché assunta in violazione dell'art. 6 del "*Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017*" sottoscritto in data 8 aprile 2016.

Il suindicato art. 6, nel disciplinare le varie fasi dei trasferimenti e dei passaggi, con riferimento alla "fase C", prevede: "*Gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. **La mobilità avverrà su istanza di parte**, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.** L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*".

Lo stesso articolo 6 prevede che le operazioni relative alla mobilità territoriale si



svolgano secondo l'ordine definito dall'Allegato 1 al medesimo contratto, dove, con riferimento alla *“Fase C, Ambiti nazionali”*, si legge: *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Sotto altro profilo, i commi 98, 100 e 101 della L. 107/2016 fanno esplicito riferimento allo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza, tenendo conto del punteggio complessivo conseguito.

Quest'ultimo – come è noto – rappresenta incontrovertibilmente il criterio fondamentale in base al quale gestire lo scorrimento delle graduatorie (essendo la procedura di mobilità una procedura concorsuale a tutti gli effetti) e quindi l'ordine di preferenza nell'attribuzione degli incarichi.

Con l'elaborazione informatica dei dati, invece, il MIUR ha completamente disatteso questo criterio, andando a ledere (nel caso di specie) il diritto della ricorrente di vedersi assegnata una sede tra quelle indicate prioritariamente.

Ebbene, in violazione di quanto suindicato la ricorrente, con la pubblicazione delle assegnazioni per mobilità, si è vista irragionevolmente e illegittimamente scavalcare e sorpassare da docenti aventi punteggi inferiori.

Appare paradossale come soggetti con un punteggio più basso si siano visti assegnare destinazioni ambite da insegnanti con punteggi più alti e che avevano inserito quelle destinazioni come prioritarie.

All'odierna ricorrente, invece, senza che si capisca come questo sia potuto



accadere, è stato assegnato l'ambito indicato come 45° nell'istanza di mobilità.

Preme a questo punto evidenziare come in una fattispecie del tutto identica a quella in esame, su ricorso cautelare promosso da altra docente trasferita, a seguito di mobilità straordinaria, a centinaia di chilometri di distanza dalla sua residenza, il Tribunale di Trani, rilevando la palese disparità di trattamento derivante dal fatto che insegnanti con un punteggio inferiore avevano ottenuto l'assegnazione di un ambito prescelto da chi ne aveva uno superiore, ha precisato: *“non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (...). Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.A. (art. 97 Cost.) oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI, mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, D.P.R. 487/1994”* (ordinanza n. 28744/2016 del 16.09.2016).

Nello stesso identico segno anche l'ordinanza del Tribunale di Taranto n. 8749/2016 del 20 settembre 2016, e quella del Tribunale di Salerno del giorno 1 settembre 2016, a firma del Giudice, dott.ssa Ippolita Laudati.



* * * * *

Sotto altro profilo preme evidenziare come l'amministrazione scolastica non abbia in alcun modo preso in considerazione la richiesta volta ad ottenere la rettifica in autotutela del provvedimento lesivo nei riguardi della ricorrente, né l'istanza di conciliazione dalla stessa avanzata, ad ulteriore riprova delle violazioni perpetrate al principio basilare di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Questo aspetto è ancor più grave ove si consideri che l'illegittimo comportamento della pA incide pesantemente su un diritto costituzionalmente garantito e posto a fondamento del nostro stesso ordinamento giuridico, come quello al lavoro.

Gli atti del MIUR, quindi, sono da considerarsi illegittimi e irragionevolmente adottati in quanto assunti in contrasto con i principi di imparzialità, buon andamento e non discriminazione posti a base dell'azione amministrativa.

* * * * *

Con riferimento al **periculum in mora** è subito a dirsi che la sussistenza nel caso in esame di siffatto requisito dell'azione cautelare ben si coglie se si pone mente al fatto che, qualora la ricorrente dovesse attendere la definizione nel merito del presente giudizio, il diritto in controversia (e cioè quello di avere l'assegnazione ad un Ambito Territoriale tra quelli indicati prioritariamente, a seguito di procedura di mobilità) sarebbe irrimediabilmente pregiudicato, e la sede di Forlì-Cesena resterebbe quella definitiva per almeno tre anni.

Il pregiudizio grave ed irreparabile che deriva, per la ricorrente, dall'esecuzione del provvedimento di assegnazione impugnato consiste sostanzialmente nella impossibilità, per la ins. de Palma di prestare la propria attività lavorativa, dopo



anni di precariato, almeno nei pressi del luogo di residenza suo e della sua famiglia.

L'odierna ricorrente, infatti, è sposata, madre di tre figli che, per quanto maggiorenni, sono a carico dei genitori, ed assiste anche il marito, Sig. Volpe Sabino, malato oncologico, per cui ha da poco attivato la procedura ex l.104/92 che è stato recentemente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Il brusco trasferimento imposto alla odierna ricorrente rappresenta, quindi, evidentemente un trauma anche per tutto il delicato contesto familiare che gravita attorno alla ricorrente che di fatto viene privata della possibilità di prendersi cura della sua famiglia.

La ins. de Palma, quindi, anche alla luce della sua condizione familiare vedeva la stabilizzazione del suo lavoro nella Provincia dove risiede come un obiettivo fondamentale per garantire a sé e alla sua famiglia un futuro sereno, sia sotto il profilo professionale che relazionale.

E invece, per ragioni ignote e per palesi illegittimità, viene fatta vittima di una evidente discriminazione e trasferita a centinaia di chilometri di distanza, con tutti i disagi anche economici che un trasferimento di questo tipo comporta.

Per poter adempiere al proprio compito lavorativo e, d'altro canto, per poter continuare ad assicurare la propria presenza in famiglia al fine di essere di supporto ai figli e al marito, infatti, la ricorrente è costretta ad affrontare esorbitanti spese economiche di viaggio e di alloggio, con evidente pregiudizio personale ed economico, rispetto al quale ci si riserva ogni richiesta di risarcimento nella eventuale fase di merito.

Il provvedimento adottato dall'amministrazione scolastica sta, tra le altre cose, incidendo negativamente sulla sfera soggettiva della ricorrente, alterandone lo



stesso equilibrio psicofisico, dal momento che lede gravemente i suoi interessi familiari, relazionali oltre che professionali.

Sotto altro profilo l'urgenza è dovuta anche al fatto che la procedura di mobilità straordinaria in deroga rispetto al vincolo triennale, tra diversi ambiti territoriali, è prevista solo per quest'anno e, pertanto, se non si dovesse concretizzare la ricorrente correrebbe il rischio di rimanere vincolata ad una sede tanto disagiata per almeno un triennio.

* * * * *

Alla stregua di quanto suesposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, stante la illegittimità dei provvedimenti adottati dal MIUR

Chiede

che codesto Giudice del Lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 cpc, ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, Voglia, con decreto *inaudita altera parte*, ovvero previo espletamento di ogni incombenza di rito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e previa declaratoria di nullità degli atti gravati, con conseguente disapplicazione, accogliere le seguenti

Conclusioni

- disporre l'annullamento ovvero accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia del provvedimento per mezzo del quale la ricorrente è stata assegnata, a seguito di procedura di mobilità, all'Ambito Territoriale "Emilia Romagna 0007";
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, per mobilità, presso l'Ambito Territoriale richiesto prioritariamente, ossia quello di "Puglia 0003" ovvero altro Ambito Territoriale tra quelli prioritariamente



indicati;

- per l'effetto condannare le amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei loro legali rappresentanti in carica, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla ricorrente di ottenere il trasferimento nell'Ambito Territoriale alla stessa spettante

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Con riserva di chiedere i danni patiti e *patiendi*.

Le medesime conclusioni saranno rassegnate anche nella eventuale instauranda azione di merito.

Istanza ex art. 151 cpc

Stante l'impossibilità di individuare specificatamente tutti i controinteressati e l'impossibilità, da parte della ricorrente, di conoscere gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati, ove ritenuto necessario, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un suo estratto sul sito istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (www.pugliausr.it), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Tale modalità di notifica i controinteressati viene già applicata ordinariamente per ricorsi analoghi già pubblicati sul sito istituzionale del MIUR.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile

Il sottoscritto procuratore, ai sensi della legge 80/2005, indica il seguente



indirizzo e.mail: a.calvani@pec.avvocati-associati.org nonché il numero di fax 0803968176 presso i quali dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni.

Avv. Antonio Calvani

Molfetta – Forlì, li 25 settembre 2016

